

Assicurazione a vita intera a prestazioni rivalutabili e a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: Risparmio Protetto by Credemvita (Tariffa 60111) Contratto Rivalutabile (Ramo I)

Data di aggiornamento: 10/02/2026

Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Credemvita S.p.A. del Gruppo Credito Emiliano – CREDEM, Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani n. 1 - 42121 Reggio Emilia (Italia); tel. 800 27 33 36; sito internet: www.credemvita.it; e-mail: info@credemvita.it; PEC: info@pec.credemvita.it.

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 100105. Il patrimonio netto civilistico di Credemvita al 31 dicembre 2024, ammonta a 439,71 € milioni; il risultato economico di periodo, alla medesima data, ammonta a 5,24 milioni. L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 274,75% se consideriamo il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e pari al 548,42% se consideriamo il Requisito Patrimoniale Minimo. I dati esposti sono consultabili nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://www.credemvita.it/it/bilanci/2>).

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

La presente assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile a vita intera prevede una garanzia di conservazione del Capitale investito esclusivamente in caso di: i) morte dell'Assicurato o ii) riscatto parziale o totale nelle Finestre di riscatto garantito, come descritte nel KID (al netto della quota parte eventualmente già riscattata parzialmente).

Le garanzie, ossia la copertura assicurativa e il diritto alla rivalutazione, hanno inizio dalle ore 24.00 della Data di decorrenza a condizione che in tale data Credemvita abbia ricevuto il pagamento del Premio unico iniziale (a tal fine fa fede la data valuta riconosciuta a Credemvita); diversamente hanno inizio dalle ore 24.00 della data in cui Credemvita abbia effettivamente ricevuto il pagamento del Premio unico iniziale (a tal fine fa fede la data valuta riconosciuta a Credemvita).



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID e per una lettura organica, dettagliata e completa delle prestazioni assicurative, si rimanda al capitolo **1 - CHE COSA E' ASSICURATO**, pagine 1 e 2 delle **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**. Per quanto attiene invece i regolamenti della gestione separata Credemvita II e della gestione separata Credemvita III, si evidenzia come gli stessi sono disponibili in allegato alle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE e disponibili anche sul sito internet di Credemvita: www.credemvita.it.

Il contratto prevede la possibilità per il Contraente di richiedere il Riscatto totale o parziale; il Valore di riscatto è pari al Capitale assicurato rivalutato fino alla data di ricezione da parte di Credemvita della richiesta di riscatto. Inoltre, se la richiesta di riscatto totale o parziale: i) è ricevuta nelle Finestre di riscatto garantito, Credemvita riconosce una garanzia di conservazione del Capitale Investito, al netto della quota parte eventualmente già riscattata parzialmente, diversamente se ii) è ricevuta fuori dalle Finestre di riscatto garantito, Credemvita non riconosce alcuna garanzia di conservazione del Capitale Investito.

Ai fini dell'art. 20, comma 2, del Regolamento delegato (UE) 2022/1288, si precisa che il prodotto prevede prestazioni collegate al rendimento dei seguenti portafogli finanziari aventi connotazioni ESG:

Categorie di Opzioni	Portafoglio Finanziario	Quota in rapporto al numero totale di opzioni di investimento
a) prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali	Gestione Separata Credemvita III Gestione Separata Credemvita II	Capitale investito al 50% nella Gestione Separata Credemvita II ed al 50% nella Gestione Separata Credemvita III

Pertanto, il prodotto promuove tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, attraverso l'investimento dei premi in portafogli finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 poiché investono in maniera principale in strumenti finanziari che rispettano specifici criteri di esclusione, indicatori di sostenibilità basati sul rating ESG e mediante la gestione dei PAI (Principal Adverse Impact) definiti da Credemvita, monitorati attraverso uno strutturato processo di analisi.

Per informazioni di dettaglio si rimanda all'informativa sulla trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili presente sul sito internet di Credemvita e alle informative ESG dedicate alla Gestione Separata "Credemvita II" e alla Gestione Separata "Credemvita III".

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Il Contratto prevede che non è assicurabile: i) la persona fisica che non è fiscalmente residente in Italia e ii) l'Assicurato che, alla data di sottoscrizione del Contratto, abbia almeno 90 anni compiuti.

Ci sono limiti di copertura?

Il Contratto non prevede limiti di copertura.

Quanto e come devo pagare?

Premio

Il Contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale con la possibilità di versare premi aggiuntivi. Il premio può essere pagato esclusivamente mediante bonifico bancario. In particolare il Contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale il cui importo è liberamente scelto dal Contraente da un minimo di €15.000,00 e, successivamente, alla conclusione del Contratto, è possibile versare premi aggiuntivi di importo minimo pari a €5.000,00 ciascuno. Credemvita può in qualsiasi momento non consentire il versamento di premi aggiuntivi. I premi versati dal Contraente vengono investiti secondo proporzioni, fisse e non modificabili: (50% nella Gestione separata Credemvita II e 50% nella Gestione separata Credemvita III).

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia, anche aventi una tolleranza al rischio bassa, che intendono conservare in un orizzonte temporale di medio periodo, il capitale investito in predeterminate ricorrenze e in caso di morte, con un livello di esperienza e conoscenza almeno di base dei prodotti di investimento assicurativi. Inoltre, il prodotto non è rivolto a clienti che intendono disinvestire nel breve termine.

Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si indicano i seguenti costi a carico del Contraente:

1. costi applicati al rendimento della gestione separata

Il Contratto prevede una Commissione di gestione su base annua applicata al rendimento della Gestione Separata "CREDEMVITA II" e della Gestione Separata "CREDEMVITA III"; la misura percentuale di tale commissione è pari all'1,30% per entrambe.

2. tabella sui costi per riscatto

Il Contratto può prevedere costi per il riscatto totale o parziale, in particolare, il riscatto prevede l'applicazione di:

- penale di riscatto pari ad una percentuale del Capitale Assicurato riscattato, determinata applicando le aliquote indicate nella tabella sottostante in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del Contratto:

Anni trascorsi dalla data decorrenza del Contratto	Aliquota percentuale applicata
Fino a 1 anno	RISCATTO NON CONSENTITO
Decorso 1 anno e fino a 2 anni	0,75%
Oltre 2 anni e fino a 3 anni	0,50%
Oltre 3 anni	0,00%

Il Contratto prevede l'erogazione delle prestazioni assicurative esclusivamente in forma di capitale e non prevede l'erogazione di rendite o altre opzioni esercitabili dal Contraente.

3. costi di intermediazione

Tipo di costo	Misura costo	Quota parte dei costi percepita dall'Intermediario
Penale di riscatto	Aliquota da 0,75% a 0,50%	0%
Commissione di gestione sul rendimento delle gestioni separate	Gestione separata Credemvita II: 1,30% Gestione separata Credemvita III: 1,30%	38,46% 38,46%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	È possibile presentare un reclamo a Credemvita nelle modalità indicate nella sezione "Segnalazione reclami" del sito internet della Compagnia www.credemvita.it . Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Credemvita S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	I premi corrisposti in esecuzione di Contratti di Assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni. Le somme corrisposte da Credemvita in caso di morte dell'assicurato sono esenti da IRPEF e dall'imposta sulle successioni.
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato affetto da patologie oncologiche il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né a subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica), in merito a questa pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile nella sezione "Oblio Oncologico" del sito internet di Credemvita www.credemvita.it .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se prima della stipula o del rinnovo del contratto hai fornito informazioni sul tuo stato di salute relative a patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si è concluso senza episodi di recidiva, puoi inviare tempestivamente a Credemvita, o all'intermediario, la certificazione che ti è stata rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELLO SPECIFICO POTRAI: I) RECUPERARE INFORMAZIONI RILEVANTI, INCLUSI I DATI SUL BENEFICIARIO E SUL REFERENTE TERZO; II) INVIARE DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEL CONTRATTO; III) RICHIEDERE MODIFICHE AI PROPRI DATI ANAGRAFICI, RESIDENZIALI O AI PROPRI RECAPITI; IV) RECUPERARE LE COMUNICAZIONI INVIATE DA CREDEMVITA.